



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
Sede legale: Via G. Cusmano, 24 - 90141 PALERMO
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo
Organizzativo e Affari Generali

U.O.C. Gestione Economica e Previdenziale

U.O.S. Gestione Fondi, budget e Applicazioni
Contrattuali

COMUNICAZIONE
TRASMESSA SOLO VIA FAX,
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
AI SENSI ART. 6, COMMA 2,
L. 412/91

Via Pindemonte, 88 (Pad. 23 - blocco C)
CAP - 90129 - Palermo

Telefono
091 7033639

FAX
091 7033814

EMAIL
contratti@ausl6palermo.org

WEB
www.ausl6palermo.org

DATA 11 LUG. 2014

PROT. N° 13813

A: Direttori dei Distretti Sanitari Aziendali
Direttori Medici/Responsabili dei PP.OO. Aziendali
Fondazione G. Giglio di Cefalù
Responsabile U.O. Comunicazione e Informazione
LORO SEDI

OGGETTO : Indennità vacanza contrattuale. Comunicazione.

Si fa seguito alla ns. nota n° 9267 del 14 maggio u.s., avente ad oggetto: "inserimento indennità vacanza contrattuale nella base di calcolo ai fini della determinazione dell'indennità per mancato preavviso e del compenso per ferie non fruita", per comunicare che l'ARAN, a seguito di nostro quesito, con nota Rif. A.Ra.N.10192/10.06.2014 ha espresso parere favorevole a tale inserimento.

Ad ogni buon fine si trasmette copia del suddetto Parere ARAN.

Il Responsabile dell'U.O. Comunicazione e Informazione (U.R.P.), cui la presente è pure diretta, è invitato a pubblicare la presente comunicazione sul sito Aziendale.

Il Responsabile dell'U.O.S.
(Dr. Giuseppe Rinaldi)

Il Dirigente Responsabile dell'U.O.C.
(Dr. Salvatore Bellomo)

Il Direttore del Dipartimento
(Dr. Gaetano La Corte)

Il Responsabile del Procedimento: Coll. Amm. Domenica Scelfo

aran

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
DIREZIONE CONTRATTAZIONE I

ARAN - Protocollo Uscita**N.0011790/2014 del 30/06/2014**

All' ASP Palermo
risorseumane@pec.asppalermo.org

Rif. A.Ra.N.10192/10.06.2014**Oggetto : indennità di vacanza contrattuale.**

Si fa riferimento alla nota prot. 10407 del 28 maggio u.s. , con cui codesta Azienda ha richiesto un parere in merito alla corretta applicazione degli istituti relativi alla liquidazione delle ferie non godute ed alla liquidazione dell' indennità sostitutiva per mancato preavviso. In particolare si chiede se nella base di calcolo per la determinazione delle somme da corrispondere va inserita l' indennità di vacanza contrattuale.

In materia di ferie maturate e non fruito (al di là di quelle maturate nell'ambito del periodo di preavviso, che per definizione non possono essere fruito nel corso dello stesso) ed alla possibilità di procedere alla monetizzazione delle stesse, si ritiene opportuno ricordare che:

- a) in materia di "monetizzazione" delle ferie, la regola generale sancita dalla contrattazione collettiva è che essa può aver luogo solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro ed esclusivamente con riferimento a quelle non godute dal dipendente per rilevanti ed indifferibili ragioni di servizio (nell'anno di maturazione o nel semestre successivo), risultanti da atto formale avente data certa (comprovante la richiesta del dipendente di fruizione delle ferie e l'impossibilità di assegnazione delle stesse da parte del datore di lavoro per le ragioni di servizio di cui si è detto);
- b) il divieto di monetizzazione è anche contenuto nel D.Lgs.n.66/2003;
- c) è possibile la monetizzazione delle ferie non godute all'atto della cessazione del rapporto solo in casi quali quelli del licenziamento del dipendente per superamento del periodo di comporto (assenze per malattia) e tutti quelli nei quali comunque il mancato godimento delle ferie non è in alcun modo imputabile alla volontà del dipendente ma ad eventi oggettivi di carattere impeditivo, come il collocamento a riposo per assoluta e permanente inidoneità o il decesso del dipendente;
- d) l'impossibilità di assegnazione delle ferie, secondo quanto sopra detto, si può accertare con qualunque atto formale, di data certa, dell'ente comprovante la richiesta del dipendente di fruizione delle ferie e l'impossibilità di assegnazione delle

aranAGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

stesse da parte del datore di lavoro per rilevanti e perciò indifferibili esigenze di servizio è sufficiente ai fini dell'applicazione della disciplina contrattuale (utili indicazioni si possono ritrovare nella sentenza del CDS, sez. V, n.7989/2001). La mancanza dei requisiti contrattuali non consente, pertanto, la "monetizzazione" delle ferie.

Pertanto, qualora in presenza dei requisiti sopra indicati, si potrà procedere, anche per quanto riguarda l' indennità sostitutiva per mancato preavviso, ad inserire nella base di calcolo anche l' indennità di vacanza contrattuale la quale rientra nel trattamento tabellare, come anche disposto dall' art. 6, comma 4, del CCNL del 31 luglio 2009 del comparto Sanita.

Il Dirigente Generale

(dr.ssa Elvira Gentile)

